

CONTENZIOSO

La richiesta di rateizzazione non equivale ad acquiescenza

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente [sentenza n. 3347 depositata in data 08 febbraio 2017](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo **alla rateizzazione** richiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento come ipotesi di **rinuncia all'impugnazione**.

In particolare, l'oggetto della controversia riguardava **la notifica di una cartella di pagamento** emessa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un Istituto religioso per una somma di oltre 8 milioni di euro, a seguito **della liquidazione effettuata** ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#), c.d. accertamento formale, per il periodo di imposta 2005.

Nel caso in esame la ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva **la tardività** della notifica della cartella di pagamento; la CTP recepisce il ricorso proposto dall'Istituto e **annullava l'atto impositivo**.

Nel giudizio di appello, la CTR accoglieva l'impugnazione proposta da Equitalia, ritenendo **la notifica della cartella tempestiva ai sensi dell'[articolo 25, comma 1, lettera a\)](#), D.P.R. 602/1973**, in base al quale *"il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata"*.

La contribuente decideva **di procedere ulteriormente in Cassazione, eccependo la violazione e o la falsa applicazione** dell'[articolo 25, comma 1, lettera a\)](#) del citato decreto; Equitalia resisteva in giudizio proponendo ricorso incidentale, nel quale rilevava che la CTR **non si sarebbe pronunciata sull'eccezione pregiudiziale di acquiescenza** proposta dalla medesima per avere l'Istituto chiesto ed ottenuto, prima del deposito del ricorso, la rateizzazione degli importi **portati dalla cartella di pagamento**.

L'Agenzia delle Entrate depositava controricorso **rilevando il formarsi del giudicato interno** in ordine alla riscossione delle somme per ritenute omesse.

La Corte di Cassazione, pertanto, è stata chiamata **a valutare la validità della notifica e se effettivamente la rateizzazione richiesta dalla contribuente sulla cartella** di pagamento potesse costituire acquiescenza.

In ordine al primo profilo, la Corte ha precisato che la CTR aveva erroneamente **accomunato in una unica valutazione situazioni soggette a regimi notificatori diversi**.

La difesa della contribuente aveva, infatti, correttamente **rilevato che la notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza**, doveva essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, **per le somme richieste a seguito della liquidazione prevista dall'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973** e, quindi, la tesi esposta da Equitalia sul punto era infondata.

Sotto il profilo dell'acquiescenza la Corte, riprendendo i principi già enunciati in una precedente pronuncia (Cassazione n. 246/1975) ha rilevato **l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Equitalia**.

Nello specifico la Corte ha precisato che: *“costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamento domande di rateizzazione o altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”*. Il contribuente può in ogni caso rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma per fare ciò è necessario che concorrano due requisiti:

- *“che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;*
- *che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci”*.

Ne consegue che la **rateizzazione della cartella chiesta dalla contribuente non può essere considerata acquiescenza al contenuto della medesima**.

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte **ha ritenuto di accogliere il ricorso principale proposto dalla contribuente** e di rigettare il ricorso incidentale proposto da Equitalia e, quindi ha condannato **quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Istituto religioso**.



Master di specializzazione
**TEMI E QUESTIONI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
CON MASSIMILIANO TASINI**
Ancona Firenze Torino